



# Le novità del processo tributario

Bergamo, 2 dicembre 2022

15:00 – 17:00

Avv. Giulio Marchesi

# Indice

1. La legge 130/2022
2. Le nuove Corti di Giustizia Tributaria
3. La Cassazione, le pendenze, la definizione agevolata
4. Il processo tributario riformato
5. Rapporto con le regole del processo civile
6. Il PTT

# La legge 130/2022

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 n. 204 la Legge 31 agosto 2022, n. 130 con disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

L'11 maggio 2022 è stata sottoposta all'esame del Governo la bozza di disegno di legge sulle **nuove disposizioni in materia di giustizia e processo tributario**, predisposta da una Commissione di otto esperti nominata dal Ministro all'Economia Daniele Franco e dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia.

# La legge 130/2022

Il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il successivo 17 maggio 2022 ed è stato inviato alle Camere per la definitiva approvazione in data 1° giugno 2022 (Atto Senato n. 2636); l'approvazione definitiva si è avuta il 9 agosto 2022 e la pubblicazione in G.U. il 1° settembre 2022

# La legge 130/2022

Obbiettivo dichiarato: attribuire alla giurisdizione tributaria quel grado di specializzazione tale da renderla autonoma e distinta da quella civile ed amministrativa, nonché di ridurre il peso del contenzioso pendente sulle Corti di merito e su quella di legittimità.

## La legge 130/2022

*"l'intervento ha la finalità di raggiungere, **entro il 31 dicembre 2022**, l'obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario, considerato l'impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, riducendo, contestualmente, l'elevato numero di ricorsi in Cassazione".*

# La legge 130/2022

Si prevede la **professionalizzazione dei magistrati tributari**, attraverso il reclutamento di un giudice tributario, selezionato per **concorso**. Fino al compimento del percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare i giudici onorari (togati e non) presenti nelle Commissioni tributarie, che rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei **70 anni di età**, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature. La riforma interviene poi, per quanto riguarda l'aspetto ordinamentale, con l'istituzione di un Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e un Ufficio del Massimario presso l'organo di autogoverno.

# La legge 130/2022

Ad esempio:

Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari).

*In vigore dal 16/09/2022*

*Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 1*

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la **formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico** da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19



# La legge 130/2022

La legge in commento interviene con una serie di modifiche ai due testi «base» dell'ordinamento giudiziario tributario:

Sul D. Lgs. 545/1992 il quale disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed l'organizzazione degli uffici di collaborazione.

Sul D. Lgs. 546/1992 che disciplina il processo tributario avanti alle Corti di giustizia Tributaria di 1° e 2° grado.

# Le nuove Corti di Giustizia Tributaria

Si articolano in Corti di 1 e 2 grado, in sezioni con almeno 4 giudici e collegi con 3 giudici, tranne le controversie decise da Giudice monocratico (sotto i 3.000 euro e giudizi di ottemperanza fino a € 20.000)

# L'ordinamento riformato incostituzionale?

La Prima Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Venezia con l'ordinanza del 31 ottobre 2022, sospendendo il giudizio e disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ha rilevato una questione di legittimità costituzionale della riforma del processo tributario, attuata dalla L. n. 130/2022.

# La Cassazione, le pendenze, la definizione agevolata

La legge 130/2022 stabilisce, finalmente, l'esistenza della Sezione tributaria (tradizionalmente la V per decreto organizzativo)

Art. 3 Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione *In vigore dal 16/09/2022*

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata **esclusivamente** della trattazione delle controversie in materia tributaria.
2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.

# La Cassazione, le pendenze, la definizione agevolata

	Tributi	Lavoro	Contratti	Previdenza	Equa riparazione	Protezione internazionale	Altre	Totale
<b>2012</b>	34,6%	15,6%	12,4%	6,1%	5,8%	0,8%	24,8%	100,0%
<b>2013</b>	36,7%	17,9%	6,0%	6,3%	5,3%	0,7%	27,0%	100,0%
<b>2014</b>	35,5%	17,4%	5,2%	6,1%	4,6%	0,8%	30,4%	100,0%
<b>2015</b>	38,4%	14,6%	5,7%	5,9%	2,7%	0,7%	32,1%	100,0%
<b>2016</b>	38,9%	12,8%	5,5%	5,9%	1,9%	1,3%	33,8%	100,0%
<b>2017</b>	37,5%	12,0%	5,7%	6,1%	1,6%	3,6%	33,5%	100,0%
<b>2018</b>	33,8%	9,3%	5,4%	5,8%	1,6%	16,3%	27,8%	100,0%
<b>2019</b>	24,6%	9,0%	5,7%	5,7%	1,0%	26,8%	27,2%	100,0%
<b>2020</b>	30,2%	8,4%	5,5%	5,3%	0,5%	21,3%	28,7%	100,0%
<b>2021</b>	29,6%	9,4%	7,2%	6,8%	1,2%	11,7%	34,2%	100,0%

*Fonte: Corte suprema di cassazione – Ufficio di statistica*

# La Cassazione, le pendenze, la definizione agevolata

La legge 130/2022 introduce una possibilità di definizione del contenzioso pendente in cassazione

Art. 5 Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

*In vigore dal 22/09/2022*

*Modificato da: Decreto-legge del 09/08/2022 n. 115 Articolo 41 bis*

# Il processo tributario riformato

La legge 130/2022 incide su diversi aspetti del procedimento di merito.

I principali interventi riguardano:

1. La responsabilità degli Enti per reclamo e mediazione
2. Il regime delle prove
3. Il regime della sospensiva

# Il processo tributario riformato

Una regola fondamentale.

**Articolo 1** - Gli organi della giurisdizione tributaria.

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.



# Il processo tributario riformato

Art. 4 Disposizioni in materia di processo tributario *In vigore dal 16/09/2022*

**Comma 1.** Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). - 1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale»;

# Il processo tributario riformato

Art. 4 Disposizioni in materia di processo tributario *In vigore dal 16/09/2022*

Comma 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, **può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile.** Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale»;

# Il processo tributario riformato

257 bis CPC

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza [disp. att. c.p.c. 103-bis] in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. ...

# Il processo tributario riformato

c.c. art. 2721 - Ammissibilità: limiti di valore

c.c. art. 2722 - Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

c.c. art. 2723 - Patti posteriori alla formazione del documento

c.c. art. 2724 - Eccezioni al divieto della prova testimoniale

c.c. art. 2725 - Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

c.c. art. 2726 - Prova del pagamento e della remissione

# Il processo tributario riformato

Art. 2729 c.c.

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [c.p.c. 116], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni

# Il processo tributario riformato

d) all'articolo 15, il comma 2-octies e' sostituito dal seguente:

«2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, **non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo**, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione»;

# Il processo tributario riformato

**Articolo 17 bis** - Il reclamo e la mediazione. *In vigore dal 16/09/2022*

*Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4*

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche **gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

# Il processo tributario riformato

e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

«9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della **proposta di mediazione** formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, **la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio**. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;



# Il processo tributario riformato

e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

«9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della **proposta di mediazione** formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, **la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio**. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;

# Il processo tributario riformato

**Articolo 47** - Sospensione dell'atto impugnato. *In vigore dal 16/09/2022*  
*Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 2*

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.

# Il processo tributario riformato

**Articolo 47** - Sospensione dell'atto impugnato. *In vigore dal 16/09/2022*

*Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 2*

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile **e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza**, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno **cinque** giorni liberi prima. **L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.**

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile **nella stessa udienza di trattazione dell'istanza**. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

# Il processo tributario riformato

**Articolo 47** - Sospensione dell'atto impugnato. *In vigore dal 16/09/2022*  
*Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 2*

5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

5-bis. Abrogato.

# Il processo tributario riformato

**Articolo 47** - Sospensione dell'atto impugnato. *In vigore dal 16/09/2022*

*Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 2*

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

# Il processo tributario riformato

**Articolo 47** - Sospensione dell'atto impugnato. *In vigore dal 16/09/2022*

*Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 2*

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

# Il processo tributario riformato

## La conciliazione giudiziale:

Art. 48 (Conciliazione fuori udienza)

Art. 48 bis (Conciliazione in udienza)

**Art. 48 bis-1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria)**

# Il processo tributario riformato

## La conciliazione giudiziale:

Art. 48 (Conciliazione fuori udienza)

Art. 48 bis (Conciliazione in udienza)

**Art. 48 bis-1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria)**



# Il processo tributario riformato

Art. 6 Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992

*In vigore dal 16/09/2022*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

# Il Processo Tributario Telematico - PTT

- [Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 11 novembre 2020: apre in una nuova scheda](#) (Regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell'udienza da remoto);
- [Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 6 novembre 2020: apre in una nuova scheda](#) (Regole tecnico-operative per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari);
- [Articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n° 119 convertito in legge 17 dicembre 2018, n° 136: sito esterno banca dati CERDEF](#) (PTT: obbligatorietà della notifica e del deposito del ricorso in modalità telematica);
- [Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017: sito esterno banca dati CERDEF](#) (Modifica all'art. 10 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, in attuazione del Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario);
- [Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15 dicembre 2016 : sito esterno banca dati CERDEF](#)(Estensione del PTT su tutto il territorio nazionale);
- [Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 30 giugno 2016: sito esterno banca dati CERDEF](#) (Estensione del PTT nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto);
- [Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015: sito esterno banca dati CERDEF](#) (Regole tecniche del PTT per la costituzione in giudizio in modalità telematica e avvio della fase sperimentale del PTT nelle CCTT della Toscana e dell'Umbria);
- [Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n° 163 : sito esterno banca dati CERDEF](#)(Disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario);
- [Articolo 39, comma 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n° 111: sito esterno banca dati CERDEF](#) (Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria);
- [D. Lgs. 7 marzo 2005, n°82 : apre in una nuova scheda](#)(Codice dell'Amministrazione Digitale);
- [D.P.R. 11 febbraio 2005 n° 68 : sito esterno banca dati CERDEF](#)(Regole per la Posta Elettronica Certificata).

# Il Processo Tributario Telematico - PTT

Il futuro: Giustizia predittiva?

E' stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge n. 78 del 17 maggio 2022 su proposta dei Ministri dell'Economia e delle finanze e della Giustizia.

Poco prima dell'approvazione del DDL da parte dell'Esecutivo, il 5 maggio 2022, gli Onorevoli Martinciglio, D'orso, Cancelleri, Cataldi e Villan hanno presentato alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 3593 finalizzata all'introduzione dell'art. 5-bis nella L. 27 luglio 2000, n. 212 - nota come Statuto dei diritti del contribuente - per l'istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria.

# Conclusioni

Auspicabili:

- Una semplificazione del PTT e delle forme di accesso
- Formazione, professionalizzazione, dovere di competenza di difensori e giudici
- Governo della condanna alle spese
- Principio del contraddittorio e formazione e valutazione della prova
- Tempi e risorse per i processi

**Grazie per l'attenzione**